



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA

Sezione 01

Il Giudice di Pace di Parma, Dott. STEFANO GAIBA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2629/2024 R.G.,

TRA

*

Parte istante: [REDACTED] – [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. GIOVANNI ARTUSI

E

Controparte: COMUNE DI [REDACTED] – 00162210348

OGGETTO: Deposito Sentenza (Dispositivo Letto In Udienza l' 11.10.2024)
opposizione al verbale n. 194/2024/I del Comando di Polizia Locale del Comune di Parma.

Conclusioni: come da verbale d'udienza dell' 11.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti o instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (art. 58, comma 2, Legge n. 69/2009). Rileva preliminarmente questo Giudice la propria competenza a decidere la presente vertenza ai sensi e per gli effetti di cui art. 7, comma secondo, del D. Lgs. n. 150 del 2011 avente ad oggetto l'opposizione avverso un verbale di accertamento



per violazione del Codice della Strada.

Il ricorso deve essere accolto per le motivazioni che seguono.

Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge come il verbale di accertamento posto in essere dalla Polizia Locale di Parma n. 194/2024/I con il quale veniva contestata alla sig.ra [REDACTED] la violazione dell'art 141 co 1-11 del C.d.S. oggetto di ricorso, trovi la sua origine a seguito di accertamenti eseguiti dagli operatori della Polizia Locale di [REDACTED] intervenuti a seguito di sinistro stradale verificatosi in Parma in data 10.04.2024 tra due autoveicoli.

Occorre precisare come questo giudicante dovrà e potrà esclusivamente analizzare quegli elementi che attengono all'accertamento sanzionatorio e null'altro, nessuna valutazione infatti è richiesta in merito alla responsabilità relativa all'incidente.

Dagli atti emerge come l'autovettura Peugeot condotta dalla ricorrente sia stata colpita da parte dell'autovettura Fiat Panda tg. [REDACTED] sulla fiancata /ruota anteriore nel momento in cui stava passando.

A tal riguardo dalle stesse controdeduzioni dell'amministrazione opposta risulta come, a parere dello stesso ufficio infortunistica stradale della Polizia Locale di [REDACTED], la sig.ra [REDACTED] abbia sicuramente subito un violento urto da parte dell'autovettura Fiat Panda la cui conducente veniva sanzionata ai sensi dell'art. 154 cc. 1 e 8 C.d.s. in quanto si immetteva sul V.le della Villetta proveniente da area di sosta andando a collidere col veicolo ricorrente

Come emerge dalla perizia prodotta dalla ricorrente, in conseguenza della collisione veniva asportata la ruota anteriore sinistra della vettura Peugeot e tale evento ha reso completamente inefficiente l'impianto frenante.

Tale circostanza ha avuto come effetto che la vettura condotta dalla ricorrente ha percorso in moto libero e incontrollato circa 30 metri.

Veniva altresì precisato che nel caso specifico il moto libero è preponderante



sull' inerzia e sull' attrito e quindi sulla distanza di arresto.

Alla luce di quanto emerso ritiene il giudicante che la ricorrente non fosse nelle condizioni di poter effettuare una frenata e appare altresì condivisibile la dichiarazione contenuta nella perizia agli atti che le tracce di incisione lasciate sull'asfalto non sono paragonabili alle tracce di frenata lasciate sull'asfalto dove il conducente raggiunge il punto di quiete ad una distanza di arresto direttamente conseguente alla velocità.

La circostanza che, a causa dell'urto subito, l'impianto frenante non fosse più funzionante potrebbe aver allungato lo spazio di frenata fra il punto d'urto e il luogo in cui il veicolo veniva arrestato.

Per quanto premesso ritiene il giudicante che non vi siano elementi oggettivi utili a confermare la violazione contestata pertanto il ricorso può essere accolto e il verbale opposto annullato ai sensi e per gli effetti dell'art.7 c.10 Dlgs.150/2011 che riprende la formulazione del co.12 art.23 L.689/81 per insufficienza di prove della responsabilità del ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e pertanto annulla il verbale n. 194/2024/I del Comando di Polizia Locale del Comune di ██████████

Spese compensate.

Parma, 11.10.2024

Il Giudice di Pace: dott. STEFANO GAIBA

